



Modalità di erogazione dei Servizi residenziali per persone con disabilità

Richiamate:

- la L 328/00 ed in particolare l'art. 6 comma 4
- la LR 3/08 Regione Lombardia ed in particolare gli artt. 7 e 13

Articolo 1 – Servizi residenziali per persone con disabilità

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. L'organizzazione dei servizi dell'ambito del rhodense prevede che i Comuni per mezzo dei servizi sociali provvedono all'istruttoria delle domande e alla fase di accesso degli utenti in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari, mentre Sercop asc, provvede alla gestione dell'erogazione dei benefici a favore degli utenti nonché al relativo controllo di gestione.

Articolo 2 - Campo di intervento

1. Sercop previa segnalazione del Comune di residenza, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (RSD, CSS, CAD e strutture analoghe che garantiscano continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 3 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento, nell'ambito dei principi sanciti dalla vigente legislazione nazionale e regionale di settore, si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) orientamento e accompagnamento dei richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuzione mediante interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 4 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.



2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

Articolo 5 - Misura della integrazione della retta alberghiera

3. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
3. In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.